



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

*Approvato con delibera C.C. n. 61 dell' 11.11.2014
Pubblicata la deliberazione dal 20.11.2014 al 05.12.2014
Modificato con delibera C.C. n. 27 del 27.03.2017
Esecutiva il 02/05/2017
Modificato con delibera C.C. n. 81 del 30.10.2017
Esecutiva il 03.12.2017
Modificato con delibera C.C. n. 46. del 24.05.2023.
Esecutiva il 20.06.2023*

SOMMARIO

Titolo I - Della partecipazione

Capo I - Principi generali

Art. 1 – Principi pag. 4

Art. 2 - Scopo pag. 4

Art. 2bis - Organizzazione del sistema della
partecipazione amministrativa pag. 4

Capo II - Attori della partecipazione

Art. 3 – Amministrazione pag. 5

Art. 4 – Cittadini pag. 5

Art. 4 bis – Portatori di interesse pag. 5

Art. 5 - Rappresentanti di formazioni sociali,
associazioni, società pubbliche e organizzazioni pag. 5

Titolo II - Regole di partecipazione

Capo I - Partecipazione su base territoriale

Art. 6 - Zone territoriali pag. 6

Art. 7 - Assemblee di zona pag. 7

Art. 7bis - Funzionamento dell'Assemblea di Zona pag. 7

Art. 8 - Coordinamento di Zona pag. 8

Art. 8bis - Comunicazione, pubblicità e rapporti
con l'Amministrazione Comunale pag. 11

Art. 9 – Bilancio partecipativo pag. 12

Art. 10 - Temi di partecipazione pag. 13

Art. 11 - Bilancio annuale dei lavori dell'Assemblea
di zona pag. 13

Capo II - Partecipazione tematica

Art. 12 - Progetti e indirizzi pag. 14

Art. 13 - Documentazione pag. 14

Art. 13bis - Istituti permanenti della partecipazione

tematica	pag.	15
Titolo III - Promozione della partecipazione		
Art. 14 - Scuole	pag.	15
Art. 15 - Formazione	pag.	15
Art. 15bis - Tavolo permanente della Partecipazione	pag.	15
Art. 16 - Reti e associazioni pubbliche per la partecipazione	pag.	16
Art. 16bis – Processi partecipativi	pag.	16
Art. 17 - Bilancio Annuale di Partecipazione	pag.	17
Titolo IV - Istituti di consultazione		
Art. 18 - Ricerche e sondaggi di opinione	pag.	18
Art. 19 - Istanze e Petizioni	pag.	19
Art. 20 - Proposte di deliberazione	pag.	19
Art. 21 - Referendum	pag.	20
Titolo V - Consigliere straniero aggiunto		
Art. 22 - Istituzione e funzioni	pag.	20
Art. 23 - Candidature	pag.	21
Art. 24 - Durata in carica	pag.	22
Art. 25 - Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione	pag.	22
Art. 26 - Operazioni di voto	pag.	23
Art. 27 - Comunicazioni della validità della votazione	pag.	23
Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie		
Art. 28 - Disposizioni finali	pag.	24
Art. 29 – Disposizioni transitorie	pag.	24

Appendice 1:

Configurazione territoriale delle zone

Appendice 2:

Strumenti di partecipazione (metodologie e pratiche per la partecipazione)

Titolo I
Della partecipazione

Capo I
Principi generali

Art. 1 - Principi

1. Il Comune di Camaiore, in attuazione di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto della Regione Toscana, in linea coi principi contenuti all'art. 1 comma 2 della L.R. 46/2013 (dall'art. 36 della L.R. 64/2014) e dall'art. 3 del proprio Statuto, riconosce il valore della partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, alle scelte politiche e di indirizzo della vita amministrativa della comunità.
2. La comunità ha il diritto di disporre di momenti di confronto e discussione, contribuendo in maniera costruttiva alla definizione delle regole e degli indirizzi di governo della vita quotidiana del Comune.
3. La partecipazione prescinde dalle appartenenze politiche e partitiche ed è praticata senza discriminazione alcuna.

Art. 2 – Scopo

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione amministrativa al fine di promuoverla e diffonderla; esso definisce gli istituti e indica gli strumenti della partecipazione necessari alla attuazione ed esecuzione degli indirizzi e dei contenuti di cui all'art. 1 comma 1.
2. La cultura e la pratica partecipativa è finalizzata alla crescita collettiva attraverso la responsabilizzazione del cittadino e del suo ruolo nella comunità, il quale ha il diritto e il dovere di attivarsi per il raggiungimento di tale fine.

Art.2 bis – Organizzazione del sistema della partecipazione amministrativa

1. In considerazione delle caratteristiche della comunità camaiorese, della sua articolazione territoriale e delle dinamiche socioeconomiche, il Comune di Camaiore organizza il sistema della partecipazione amministrativa secondo istituti territoriali e tematici (di cui al successivo Titolo II – Capo I e II) allo scopo di valorizzare il contributo del decentramento partecipativo e il coinvolgimento permanente di cittadini, portatori di interesse, formazioni sociali, associazioni, società pubbliche e organizzazioni come nel seguito definite, nella formazione dei processi decisionali.

Capo II

Attori della partecipazione

Art. 3 – Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale, nelle sue articolazioni istituzionali del Consiglio Comunale del Sindaco e della Giunta Comunale, promuove, diffonde e contribuisce all'attivazione e al corretto funzionamento della partecipazione amministrativa, garantendo l'efficacia, il funzionamento e il buon andamento degli strumenti individuati nel presente regolamento.
2. E' individuato presso la Segreteria Generale del Comune di Camaiore lo Sportello Unico per la Partecipazione con funzioni di organizzazione, supporto, facilitazione e informazione per gli istituti e tra i vari attori della partecipazione. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico supporta lo Sportello Unico per la Partecipazione, gestendo le segnalazioni specifiche e le richieste di intervento raccolte attraverso gli istituti della partecipazione.
3. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione Comunale garantisce la disponibilità della documentazione, provvede all'informazione, mette a disposizione gli strumenti e le sedi per lo svolgimento dei processi e delle pratiche della partecipazione amministrativa, promuove la formazione di figure e profili civici capaci di "facilitare" la partecipazione.

Art. 4 - Cittadini

1. Ai fini del presente Regolamento, sono cittadini tutti coloro che, risiedono sul territorio del Comune, ivi compresi coloro che non hanno la cittadinanza italiana.
2. I cittadini hanno diritto di essere coinvolti nella discussione e nella definizione dei contenuti degli atti che, per zona o per tema, l'Amministrazione intenda adottare in provvedimenti aventi carattere generale.

Art. 4bis - Portatori di interesse

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati portatori di interessi coloro i quali pur non essendo residenti nel territorio comunale o nella zona di riferimento sono direttamente o indirettamente coinvolti nella vita della comunità e sono in grado di poter portare un contributo per tema o per area territoriale alle occasioni e ai processi partecipativi.
2. I Portatori di interesse sono parte attiva e propositiva della partecipazione territoriale e tematica nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 5 - Rappresentanti di formazioni sociali, associazioni, società pubbliche e organizzazioni

1. All'attività di partecipazione territoriale e tematica prendono parte i rappresentanti delle formazioni sociali, delle associazioni, delle società pubbliche e delle organizzazioni operanti nel territorio del Comune di Camaione o nella zona di riferimento.

2. Al fine di garantire la promozione delle istanze civiche, i principi di trasparenza e di imparzialità, le associazioni o formazioni politiche non possono essere rappresentate nello svolgimento dei processi partecipativi.

Titolo II

Regole di partecipazione

Capo I Partecipazione su base territoriale

Art. 6 - Zone territoriali

1. Sulla base della valutazione degli insediamenti e dei loro contesti territoriali, delle rispettive affinità, della popolazione residente e della loro dimensione comunitaria, ai fini della partecipazione su base territoriale, di cui all'art. 2bis, del presente Regolamento, il territorio comunale è articolato in zone corrispondenti a una o più frazioni, nelle quali è suddiviso il territorio del Comune di Camaione.

2. Sono individuate le seguenti zone:

1) Camaione: comprendente l'intero territorio del capoluogo ad esclusione della successiva zona suburbana;

2) Zona Suburbana: comprendente il territorio del capoluogo con specifico riferimento alle località di Frati, Montebello e Vado;

3) Colline del Lombricese: comprendente il territorio delle frazioni di Lombrici, Metato, Greppolungo e Casoli;

4) Colline Marittime: comprendente il territorio delle frazioni di Monteggiori, Santa Lucia, La Culla;

5) Pieve di Camaione: comprendente il territorio della frazione di Pieve di Camaione;

6) Pedona: comprendente il territorio della frazione di Pedona;

7) Colline del Lucese: comprendente le frazioni di Nocchi e Torcigliano;

8) Valle del Lucese: comprendente il territorio delle frazioni di Pontemazzori e Marignana;

9) Seimiglia: comprendente il territorio delle frazioni di Montemagno, Valpromaro, Gombitelli, Migliano, Orbicciano, Santa Maria Albiano, Fibbiano Montanino e Fibbialla;

10) Capezzano Pianore: comprendente l'intero territorio della frazione di Capezzano Pianore;

11) Lido di Camaio: comprendente l'intero territorio della frazione di Lido di Camaio.

Le suddette zone sono meglio identificate nella planimetria di cui all'Appendice n. 1.

3. Su motivata proposta del soggetto delegato alla Partecipazione, il Consiglio Comunale può verificare l'idoneità del sistema di suddivisione in zone di cui al comma 2, determinandone la modifica dell'estensione o del numero.

Art. 7 - Assemblee di zona

1. Per ciascuna zona di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento è istituita una Assemblea di Zona.

2. Le Assemblee di Zona rappresentano lo strumento della partecipazione amministrativa territoriale e costituiscono il contesto di collegamento, comunicazione, confronto, elaborazione, proposta e dialogo per le comunità locali individuate come all'art.6 comma 2.

3. Fanno parte dell'Assemblea di zona i cittadini residenti nella zona stessa e i portatori di interesse di cui all'art.4 bis che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Le Assemblee di Zona svolgono una funzione propositiva, comunicativa, informativa e consultiva in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali degli enti pubblici territoriali, delle aziende di servizio e di tutti gli operatori che svolgono servizi o prestazioni di pubblico interesse nel territorio. Rappresentano inoltre la sede collegiale e comunitaria privilegiata in cui realizzare un confronto aperto e un dialogo costruttivo fra i cittadini e l'amministrazione comunale.

5. Per ciascuna zona territoriale di cui al comma 2 del precedente articolo, l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili i locali, per le attività delle assemblee di zona compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le possibilità, anche economiche, del Comune di Camaio.

Art. 7 bis - Funzionamento dell'Assemblea di zona

1. L'Assemblea di zona è convocata dall'Amministrazione e dal Coordinamento di Zona, in relazione alle necessità proposte dai cittadini e raccolte dal Coordinamento e dall'Amministrazione.

2. Ricevute e condivise le richieste e le necessità, l'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dall'Amministrazione, nella figura dell'Assessore alla Partecipazione, e dal Coordinamento di Zona, che condividono l'ordine del giorno.

3. L'Amministrazione Comunale assicura la disponibilità della documentazione amministrativa pertinente agli argomenti trattati e necessaria allo svolgimento dell'Assemblea, previa verifica da parte del Segretario Comunale.
4. L'Assemblea di Zona è coinvolta nella formazione degli atti amministrativi di carattere generale che hanno specifica ricaduta nel territorio della zona.
5. Possono partecipare all'Assemblea di Zona tutti i soggetti di cui al precedente art. 7 comma 3 e gli amministratori del Comune di Camaiole. L'Amministrazione garantisce la partecipazione dei delegati di riferimento rispetto ai temi oggetto di ordine del giorno. Sentito il Coordinamento di Zona, l'Amministrazione propone l'intervento dei settori tecnici dell'Ente e si attiva al fine di favorire la partecipazione ai lavori delle Assemblee di Zona dei rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti, aziende e società di servizio di volta in volta coinvolti dai temi trattati.
6. Delle Assemblee di Zona è data notizia e comunicazione attraverso i mezzi di cui all'articolo 8 bis, riportando per ciascuna convocazione il luogo, la data e l'ora dell'incontro nonché l'ordine del giorno.
7. Le modalità di svolgimento dei lavori sono determinate di volta in volta dai partecipanti all'inizio della riunione, su proposta del Coordinamento di Zona. Gli interventi dovranno avere un tempo stabilito tale da consentire agli altri di intervenire e dovranno conformarsi ai canoni della non volgarità, della civiltà, dell'educazione, del rispetto reciproco e della costruttività, oltre che della pertinenza all'argomento oggetto di discussione e confronto.
8. In ragione dell'oggetto e delle caratteristiche dell'ordine del giorno, qualora l'Amministrazione e i Coordinamenti di Zona lo ritengano opportuno, è possibile procedere a convocazione congiunta di più Assemblee di Zona.
9. Di ciascuna riunione delle Assemblee di Zona è redatto il verbale a cura del Coordinamento di Zona, secondo il modello fornito dallo Sportello Unico della Partecipazione che potrà essere sottoposto ad aggiornamento periodico, che fa sintesi delle posizioni emerse e delle considerazioni svolte in Assemblea da ciascun partecipante intervenuto. Il Coordinamento di Zona trasmette allo Sportello Unico per la Partecipazione ed alla Giunta Municipale il verbale redatto entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.
10. Dei lavori assembleari è data pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio del verbale dell'Assemblea. Il verbale è a disposizione dei cittadini per la consultazione e/o l'estrazione di copia.
11. L'Amministrazione richiama nei propri atti amministrativi i lavori delle Assemblee di Zona qualora relativi agli argomenti in esse sviluppati.

Art. 8 - Coordinamento di zona

1. Il Coordinamento di Zona è il soggetto collegiale che con la propria regolare attività, promuove le pratiche partecipative nel territorio di riferimento, raccogliendo le esigenze, le proposte, i contributi di idee della comunità ed elaborandole al fine di proporre lo sviluppo nei lavori delle Assemblee di Zona. Svolge il proprio servizio al suo interno e nei confronti dell'Assemblea di Zona secondo i principi di cooperazione, fiducia, equità, inclusione, imparzialità e armonia, evitando nei rapporti fra gli attori della partecipazione contrapposizioni e divisioni.

2. Il Coordinamento di Zona cura i lavori dell'Assemblea di Zona, ne propone la convocazione, ne indica le modalità di svolgimento, ne verbalizza i lavori.

In particolare il Coordinamento di Zona:

a) chiede informazioni agli Uffici comunali;

b) può accedere ai documenti necessari al proficuo svolgimento e alla preparazione dell'Assemblea di Zona;

c) propone all'Amministrazione l'organizzazione di momenti formativi o di iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse pubblico;

d) in collaborazione con lo Sportello Unico per la Partecipazione elabora supporti e strumenti utili all'efficacia della pratica partecipativa della comunità della propria zona.

3. I componenti del Coordinamento di Zona non percepiscono compensi o indennità alcuna né alcun rimborso spese.

4. Ciascuna zona territoriale di cui all'art. 6, comma 2, ha un numero di componenti del relativo Coordinamento compreso tra 1 a 5 sulla base dell'estensione e delle caratteristiche della zona come segue:

ZONA	N. ELEGGIBILI
Camaiore	3
Zona Suburbana	3
Colline del Lombricese	2
Colline Marittime	1
Pieve di Camaiore	2
Pedona	1
Colline del Lucese	2
Valle del Lucese	2

Seimiglia	3
Capezzano Pianore	4
Lido di Camaiore	5

Nelle sue funzioni il Coordinamento di Zona opera sempre in maniera collegiale, nelle proprie relazioni con l'Amministrazione e con la Comunità di Zona.

5. Ciascun componente del Coordinamento di zona resta in carica 3 anni dal momento dell'elezione e può essere rieletto per un unico mandato consecutivo.

6. Il Coordinamento è eletto dai cittadini di cui al precedente art. 4, dell'Assemblea di Zona, nella apposita convocazione indetta dall'Amministrazione Comunale. Possono essere eletti Coordinatori i cittadini facenti parte della zona che abbiano partecipato negli ultimi 5 anni alla formazione propedeutica organizzata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

I cittadini possono indicare un numero di preferenze corrispondente al numero dei componenti di coordinamento di ciascuna zona.

7. I cittadini che intendono candidarsi per proporsi componenti di Coordinamento si iscrivono all'avviso pubblico di formazione annualmente pubblicato dallo Sportello Unico per la Partecipazione. Gli iscritti partecipano agli incontri di formazione a cura dello Sportello Unico per la Partecipazione, al termine dei quali sono candidabili per le elezioni del Coordinamento di Zona.

8. Il Sindaco nomina componenti del Coordinamento di Zona i cittadini candidabili che in sede di elezione alla stabilita Assemblea di Zona di rinnovo dell'organo di Coordinamento abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

9. non può essere componente del Coordinamento di Zona, chi si trovi anche in una sola delle seguenti situazioni:

- a) abbia riportato condanne penali per qualsiasi reato in ordine al quale non sia intervenuta riabilitazione;
- b) non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) ricopra o abbia ricoperto, negli ultimi 2 (due) anni, incarichi in organi di Comune,
- d) eserciti incarichi professionali, tecnici o di qualsiasi tipo, per conto o nei confronti del Comune di Camaiore;
- e) eserciti incarichi alle dipendenze di aziende o ditte aventi in essere contratti pubblici o convenzioni con il Comune di Camaiore ovvero con aziende comunali pubbliche o miste pubblico-privato, enti comunali o organismi di diritto pubblico di livello comunale.

Ciascuna delle situazioni enumerate al presente comma, se sopravvenuta, costituisce, inoltre, causa di incompatibilità con il ruolo di Componente del Coordinamento di Zona e determina automatica decadenza dalla funzione.

10. Qualora intervengano cause di incompatibilità o di decadenza, scadenza o dimissioni di uno o più componenti del Coordinamento il Sindaco procede alla surroga dei componenti attingendo secondo l'ordine progressivo, dalla lista dei non eletti sino a suo esaurimento. Qualora non vi siano liste di non eletti per ricoprire il ruolo di componente di Coordinamento rimasto vacante, il Sindaco procede alla convocazione di un'apposita Assemblea di Zona per il rinnovo del Coordinamento, previa verifica della disponibilità dei candidabili per tale zona. Qualora non risultino cittadini candidabili, il Coordinamento risulta vacante fino alla conclusione della formazione propedeutica del corrente anno.

In caso di impedimento temporaneo di un coordinatore adeguatamente comunicato e motivato con l'indicazione temporale dell'assenza, sarà cura dello stesso Coordinamento provvedere autonomamente alla gestione di tale mancanza temporanea; nel caso di zone con un solo coordinatore, in deroga a quanto sopra esposto, si provvederà alla mancanza dello stesso con il primo dei non eletti.

Nel caso di modifiche sostanziali del regolamento che incidano sul perimetro delle zone e/o sull'organizzazione del coordinamento, decade il Coordinamento delle rispettive zone. In tale caso di decadenza, il mandato svolto fino a quel momento dai Coordinatori non è considerato agli effetti del precedente comma 4. Il coordinatore di zona uscente è tenuto, comunque, a provvedere alle disposizioni dell'art. 11.

Art. 8-bis - Comunicazione, pubblicità e rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. L'attività di comunicazione e pubblicità viene garantita dalla collaborazione attiva fra lo Sportello Unico della Partecipazione e i componenti dei Coordinamenti di Zona, che condividono le modalità operative e i tempi della comunicazione per assicurare la più ampia e regolare operatività delle Assemblee di Zona.

2. A tal fine l'Amministrazione Comunale provvede a:

- fornire la documentazione necessaria in proprio possesso utile allo svolgimento dell'attività di partecipazione o dei processi partecipativi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy n. 2016/679 e ss.mm.ii.;
- fornire il supporto ai Coordinamenti di Zona attraverso lo Sportello Unico per la Partecipazione;

- organizzare l'attività di comunicazione, secondo le seguenti azioni:
 - a) attivando, di concerto coi Coordinamenti, la realizzazione dei supporti di pubblicità per le attività dell'Assemblea di Zona, in forma cartacea e digitale;
 - b) fornendo a ciascun Coordinamento un account di posta elettronica dedicato, che consenta così l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione istituzionale;
 - c) affiancando l'attività comunicativa dei Coordinamenti attraverso i propri strumenti, privilegiando l'utilizzo delle tecnologie informatiche quali il sito web comunale, le pagine e i profili social dell'Ente, le newsletter e mailing list, i pannelli a messaggio variabile;
- riservare una sezione del sito istituzionale dell'ente alla partecipazione e ai suoi istituti in costante aggiornamento;
- in collaborazione con i Coordinamenti, produrre supporti utili alla raccolta di segnalazioni specifiche e necessità di intervento da raccogliere a cura dei Coordinamenti e gestire nella propria risoluzione attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3. I Coordinamenti di Zona:

- individuano i luoghi di ciascuna Zona deputati a ospitare i supporti della comunicazione fisica delle attività dell'Assemblea di Zona, sulla base dello stato dei luoghi, dei supporti fisici esistenti e destinati alla comunicazione pubblica e istituzionale (bacheche, spazi e luoghi di affissione), e della conoscenza dei più significativi luoghi di aggregazione delle comunità;
- utilizzano gli strumenti di comunicazione telematica e social messi a disposizione dall'Amministrazione;
- curano la diffusione del materiale cartaceo e digitale nella Zona di competenza, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale almeno 7 giorni prima dell'iniziativa o attività proposta.

4. L'Amministrazione Comunale individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nello Sportello Unico per la Partecipazione i due riferimenti organizzativi. In particolare per quanto concerne segnalazioni puntuali e richieste di intervento tempestive e isolate raccolte dai Coordinamenti di Zona è attivato l'apposito servizio attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico cui ciascun cittadino e pure i Coordinamenti possono avere accesso, monitorando l'avanzamento e la risoluzione delle segnalazioni effettuate.

Per ogni altra necessità inerente il sistema della partecipazione, il servizio competente è rappresentato dallo Sportello Unico per la Partecipazione.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire adeguata e motivata

risposta scritta a ogni richiesta entro un tempo massimo pari a 30 giorni.

5. E' previsto almeno un incontro annuale congiunto fra i componenti dei Coordinamenti di Zona e la Giunta Comunale quale momento di confronto sullo stato delle Zone e l'andamento dei processi partecipativi.

6. Alle presenti disposizioni organizzative si fa riferimento anche per quanto disciplinato al Capo II del presente Titolo.

Art. 9 - Bilancio partecipativo

1. L'Amministrazione Comunale può promuovere, con cadenza annuale, processi partecipativi con il coinvolgimento delle Assemblee di Zona, aperti alla cittadinanza, sulla destinazione di una parte delle risorse da prevedere a bilancio.

2. Il Bilancio Partecipativo rappresenta uno strumento propositivo attraverso il quale l'Amministrazione Comunale, valorizzando la propria conoscenza dei bisogni delle aree del territorio, destina risorse pubbliche per conseguire risultati e finalità condivisi con la cittadinanza.

3. La quantificazione delle risorse di cui al precedente comma 1 e la loro tipologia (parte corrente/parte investimenti) sono determinate con atto di indirizzo della Giunta Comunale sulla base degli stanziamenti di Bilancio.

4. L'atto di indirizzo della Giunta Comunale disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento del processo partecipativo e la sua durata, mentre gli aspetti gestionali e operativi sono definiti con disposizioni organizzative a cura dello Sportello unico della Partecipazione. La durata del percorso non deve superare, di norma, i 180 giorni.

Le Assemblee di Zona, a seguito dell'atto sopra richiamato, sono chiamate ad attivare il processo partecipativo finalizzato alla proposta di iniziativa condivisa.

Il Coordinamento di Zona e l'Amministrazione Comunale convocano la prima assemblea relativa all'attuazione del Bilancio Partecipativo entro 20 giorni dal provvedimento della Giunta Comunale.

Il Coordinamento, sulla base delle indicazioni di metodo proposte e suggerite dallo Sportello Unico per la Partecipazione, raccoglie le proposte dell'assemblea e ne elabora le prime indicazioni entro i successivi trenta giorni.

L'Amministrazione Comunale fornisce il supporto tecnico necessario alla valutazione di fattibilità delle proposte. Tale fase si conclude entro novanta giorni.

L'Assemblea di Zona è successivamente riunita per la presentazione della proposta che viene trasmessa alla A.C. entro i successivi venti giorni e da essa approvata, a chiusura del percorso, entro ulteriori venti giorni.

5. L'Assessorato alla Partecipazione è il soggetto competente e responsabile del progetto di Bilancio Partecipativo, in stretta sinergia con l'Assessorato al Bilancio.

Art. 10 - Temi di partecipazione

1. L'Amministrazione può attivare specifici processi partecipativi che coinvolgono una o più assemblee di zona su uno o più argomenti in ordine ai quali è opportuno raccogliere il contributo della cittadinanza.

Art. 11 - Bilancio Annuale dei lavori dell'Assemblea di zona

1. Il Bilancio Annuale dei lavori costituisce lo strumento di sintesi delle attività annuali pregresse e di proposta per le successive annualità.

2. Al termine di ciascun anno solare ogni Coordinamento di Assemblea redige, per iscritto, il bilancio dei lavori portati avanti e conclusi dall'Assemblea di Zona nell'anno precedente, e le proposte di attivazione dell'Assemblea di Zona per l'anno successivo secondo specifico modello fornito dallo Sportello Unico della Partecipazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Coordinamenti di Assemblea trasmettono il Bilancio Annuale di Partecipazione allo Sportello Unico della Partecipazione, di cui è data opportuna comunicazione sui canali digitali dell'ente.

Capo II

Partecipazione tematica

Art. 12 - Progetti e indirizzi

1. Oltre a quanto previsto al successivo art. 17, l'Amministrazione Comunale convoca specifiche assemblee, aperte alla partecipazione dell'intera cittadinanza, per acquisire osservazioni, indicazioni e indirizzi in materia di:

- a) formazione delle priorità del Piano Annuale e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- b) adozione degli atti e degli strumenti di governo del territorio, aventi carattere generale;
- c) approvazione di progetti definitivi avente ad oggetto una o più opere pubbliche o lavori di rilevanza strategica comunale;
- d) formazione degli indirizzi in materia di ambiente, beni pubblici, rifiuti, sanità e salute, standard qualitativi dei servizi pubblici;
- e) temi per i quali la Giunta Municipale indichi la necessità di procedere ad una assemblea pubblica generale;

f) formazione degli indirizzi in ordine alla definizione dei contenuti del bilancio preventivo;

g) esposizione, analisi e discussione del bilancio consuntivo.

2. La convocazione è fatta dal Sindaco ed è diffusa secondo quanto disposto dall'art.8bis.

Art. 13 - Documentazione

1. Ai fini di cui all'art. 12, il Comune mette a disposizione per la visione, da parte di chiunque vi abbia interesse, la documentazione relativa all'argomento di cui all'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea pubblica.

2. La documentazione è inserita nel sito ufficiale del Comune, salvo quando ciò sia da escludere in relazione alla complessa dimensione degli elaborati; in ogni caso la documentazione è depositata presso l'URP per la visione e l'estrazione di copia con il pagamento dei soli diritti di riproduzione.

Art. 13 bis - Istituti permanenti della partecipazione tematica

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 12 del presente regolamento, costituiscono espressione permanente e articolazioni della partecipazione tematica le consulte, i comitati paritetici, i tavoli, gli osservatori, le commissioni, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e ogni altro istituto comunque denominato, creato e disciplinato dagli specifici regolamenti comunali vigenti.

2. L'attivazione e il corretto funzionamento degli istituti di cui al precedente comma, nei rispettivi ruoli e funzioni di indirizzo o proposta, costituisce a tutti gli effetti attività di partecipazione e come tale può essere gestita per comunicazione e pubblicità ai sensi dell'art. 8 bis del presente regolamento.

3. Il Consiglio Comunale, in ordine a particolari necessità di approfondimento, confronto, elaborazione condivisa, proposte di progettualità, può provvedere ad apposita deliberazione per la costituzione di ulteriori istituti tematici permanenti, la cui regolamentazione è demandata ai relativi strumenti di istituzione.

Titolo III

Promozione della partecipazione

Art. 14 - Scuole

1. Il Comune promuove l'educazione alla partecipazione tramite specifici progetti coordinati con la didattica presente sul territorio relativi a gestione delle assemblee pubbliche, organizzazione e svolgimento di consultazioni e referendum, elezioni,

programmazione partecipata e rapporto con il territorio in cui gli alunni e le alunne vivono.

2. Il Comune di Camaiore si impegna ad istituire e mantenere il Consiglio Comunale dei ragazzi con lo scopo di promuovere l'educazione civica e la formazione dei giovani in rapporto con le istituzioni.

Art. 15 - Formazione

1. Il Comune si impegna ad assicurare la formazione del personale dipendente pubblico in materia di partecipazione.

2. L'Amministrazione si impegna, altresì, a sollecitare i propri lavoratori dipendenti per la realizzazione di progetti di partecipazione sui quali attrarre risorse di enti o altre amministrazioni.

Art. 15 bis - Tavolo permanente della Partecipazione

1. E' costituito il Tavolo permanente della Partecipazione che ha l'obiettivo di:

- verificare periodicamente l'attuazione degli strumenti di partecipazione e del presente regolamento, superando le difficoltà organizzative di volta in volta riscontrate dagli attori della partecipazione e nelle reciproche relazioni;
- raccogliere e approfondire pratiche, azioni, esempi di partecipazione verificandone gli aspetti amministrativi e operativi;
- promuovere progettualità e azioni condivise fra gli attori della partecipazione;
- illustrare e condividere progetti/attività dell'Amministrazione Comunale di interesse generale e all'attenzione dei vari istituti della partecipazione amministrativa.

2. Compongono il tavolo l'Amministrazione nella persona del delegato alla Partecipazione, i componenti dei Coordinamenti di Zona, un rappresentante specificamente designato per ciascun Istituto Permanente della Partecipazione Tematica di cui all'art.13bis, il Segretario Comunale, lo Sportello Unico per la Partecipazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Sono invitati permanenti il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale. Sono di volta in volta invitati in relazione al loro ambito di interessamento gli Assessori e Consiglieri Delegati e i Responsabili dei vari Servizi del Comune di Camaiore.

Le funzioni di Presidente del Tavolo sono svolte dal delegato alla Partecipazione, che ne indice la convocazione.

3. L'Amministrazione convoca il Tavolo almeno una volta l'anno e ne dà notizia secondo le modalità di cui al precedente art.8bis. Ne può essere richiesta la convocazione da 1/3 dei componenti fissi di cui al comma 2, con indicazione

specifica di ordine del giorno proposto. La partecipazione alle convocazioni è garantita a tutti i soggetti di cui al precedente Titolo I, Capo II.

Art. 16 - Reti e associazioni pubbliche per la partecipazione

1. Il Comune valuta l'adesione a reti e associazioni pubbliche di promozione della partecipazione, basandosi sulla condivisione di loro specifici progetti che debbono costituire motivo di sostegno dell'adesione stessa.

Art. 16 bis - Processi partecipativi

1. Il Comune promuove lo sviluppo della democrazia attiva incentivando la partecipazione degli attori della partecipazione ai processi decisionali di competenza delle istituzioni, anche attraverso l'attivazione di processi partecipativi come disciplinati al Capo III della LR 46/2013.

2. Il processo partecipativo è un percorso di confronto strutturato su progetti e iniziative da realizzare o su politiche e decisioni da adottare che rientrano nella competenza comunale e risultano essere di particolare rilevanza per il territorio.

I processi partecipativi sono promossi dal Comune di Camaione anche su proposta di soggetti privati, singoli o associati, delle Assemblee di Zona e degli istituti permanenti della partecipazione tematica.

3. Il processo partecipativo costituisce il luogo di confronto fra gli attori e le istituzioni coinvolti al fine di ottenere la completa rappresentazione degli interessi e dei bisogni correlati alla tematica, nonché delle diverse posizioni e proposte esistenti, allo scopo di pervenire alla elaborazione di una proposta conclusiva espressione di una co-decisione delle parti.

4. L'istituzione di un processo partecipativo è deliberata esclusivamente per tematiche di interesse per la collettività dalla Giunta Comunale che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

5. Le modalità di svolgimento del percorso partecipativo e la sua durata sono definite sulla base di un atto di indirizzo della Giunta Comunale, mentre gli aspetti gestionali e operativi sono definiti con disposizioni organizzative a cura dello Sportello Unico per la Partecipazione. La durata del percorso non deve superare, i 180 giorni salvo diversa e preventiva determinazione temporale contenuta nell'atto di istituzione della Giunta Comunale.

6. Degli esiti del percorso partecipativo, è redatta relazione conclusiva a cura del facilitatore che conduce il percorso. La relazione viene presentata alla Giunta Comunale che si impegna a valutarne i contenuti nelle sue decisioni finali, motivando quelle che eventualmente si discostano dagli esiti del processo.

7. Per quanto concerne la comunicazione e la pubblicità delle azioni e degli esiti dei percorsi partecipativi si fa riferimento a quanto disposto all'art. 8bis del presente regolamento e alle relative funzioni delle strutture comunali e dei Coordinamenti di Zona.

8. L'Amministrazione Comunale può attivare processi partecipativi anche su ambiti tematici di cui al precedente art. 12 qualora ritenesse necessario sviluppare maggiori approfondimenti secondo i tempi e i modi del processo partecipativo come sopra disciplinato.

9. L'Amministrazione Comunale promuove il sostegno alla richiesta di attivazione di processi partecipativi locali, promossi dai soggetti e nelle forme disciplinate al Capo III Sezione 1 della LR 46/2013.

Art. 17 - Bilancio Annuale di Partecipazione

1. La Giunta Municipale approva un documento di Bilancio Annuale di Partecipazione contenente il consuntivo delle iniziative e dei risultati delle azioni promosse entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di bilancio.

2. Il Bilancio Annuale di Partecipazione:

a) contiene l'elenco delle iniziative e degli atti amministrativi oggetto di partecipazione;

b) individua le criticità dell'azione svolta dall'Amministrazione, prospettando soluzioni e proposte per l'anno successivo a quello oggetto di Bilancio.

Titolo IV

Istituti di consultazione

Art. 18 - Ricerche e sondaggi di opinione

1. In attuazione degli artt. 27 e 29 dello Statuto, con il fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale ovvero la Giunta Municipale possono disporre ricerche o sondaggi di opinione.

2. In caso di sondaggi o ricerche promossi dal Consiglio Comunale, l'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.

3. In ogni caso, la consultazione può essere effettuata nei confronti:

- a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, all'attività effettuata o alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materie o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.
4. Il Consiglio Comunale è tenuto a promuovere il sondaggio di opinione su proposta di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, deliberando entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 5. L'Amministrazione Comunale deve assicurare che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
 6. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco alla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
 7. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le forme di pubblicizzazione previste dal regolamento dell'accesso.

Art. 19 - Istanze e Petizioni

1. In attuazione dell'art. 28 dello Statuto, istanze e petizioni popolari possono essere presentate dai cittadini, sia singolarmente che in forma associata, e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in carta libera, sono sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) elettori, indicando con chiarezza, a pena di inammissibilità:
 - a) il nome e il cognome, data e luogo di nascita, residenza di ciascun sottoscrittore;
 - b) un eventuale recapito di posta elettronica personale per ciascun sottoscrittore, cui il Comune sarà autorizzato ad inviare comunicazioni a fini istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;
 - c) la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire.
3. Nel caso in cui i presentatori agiscano non personalmente e quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.
4. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

5. L'organo competente ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto esamina le istanze e le petizioni, rispondendo agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo generale del Comune.

6. A seconda della competenza, sentito il parere del Segretario Generale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale provvedono all'inserimento dell'istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario o suo delegato è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta ovvero alla riunione del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Proposte di deliberazione

1. In attuazione dell'art. 31 dello Statuto, ogni proposta di deliberazione va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, in carta libera e per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

2. Ogni proposta sottoscritta da almeno 50 elettori deve essere redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.

3. Per ciascun sottoscrittore devono essere indicati, con chiarezza e a pena di inammissibilità:

a) il nome e il cognome, data e luogo di nascita, residenza di ciascun sottoscrittore;

b) un recapito di posta elettronica personale per ciascun sottoscrittore, cui il Comune sarà autorizzato ad inviare comunicazioni a fini istituzionali e nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003;

c) la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire.

4. La proposta viene istruita ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

5. I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio Comunale, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

Art. 21 - Referendum

1. I referendum sono ammessi ai sensi e nel rispetto di quanto previsto nel Capo III dello Statuto del Comune di Camaiore.

2. La raccolta delle firme deve avvenire con la presenza di almeno un consigliere comunale, il quale è autorizzato all'autenticazione delle firme previa comunicazione indirizzata all'Ufficio Elettorale del Comune, alla Commissione Elettorale e al

Sindaco.

3. L'ammissibilità del quesito referendario è disciplinata dall'art. 34 dello Statuto.

Titolo V Consigliere straniero aggiunto

Art. 22 - Istituzione e funzioni

1. E' istituito il Consigliere straniero aggiunto, in attuazione dell'art. 17 dello Statuto.

2. Il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini stranieri maggiorenni alla data della consultazione, non appartenenti alla Comunità Europea, residenti nel territorio del Comune di Camaiole .

3. Il numero dei Consiglieri stranieri aggiunti è 1 (uno).

4. Il Consigliere straniero aggiunto:

a) ha diritto di intervenire nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con pari dignità dei consiglieri eletti;

b) può presenziare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti;

c) è invitato regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e ne riceve le relative convocazioni e ordini del giorno;

d) ha il diritto di parola in Consiglio Comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto del regolamento consiliare, ma non ha il diritto di voto e non concorre alla formazione del numero legale necessario all'operatività degli organi collegiali. Gli interventi devono essere effettuati unicamente in lingua italiana;

e) ha diritto di iniziativa su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, con le stesse modalità e tempi previsti per i consiglieri comunali. Le proposte di deliberazione e le mozioni sono esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla loro attinenza con quanto stabilito dall'art. 27 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e, se giudicate ammissibili, vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Eventuali proposte in contrasto con la dichiarazione di cui al successivo art. 23, comma 2, lett. e) saranno dichiarate inammissibili dalla Conferenza dei Capigruppo. Il consigliere straniero aggiunto non ha facoltà di promuovere o sottoscrivere mozioni di sfiducia;

f) non beneficia di indennità o emolumento alcuno, fatte salve le spese eventualmente sostenute in missioni affidate dal Comune;

g) è tenuto a presentare una dichiarazione sulla situazione patrimoniale analoga a

quanto richiesto ai consiglieri comunali i cui dati sono oggetto di pubblicazione sull'amministrazione trasparente.

Art. 23 - Candidature

1. La candidatura alla carica di Consigliere straniero aggiunto deve essere presentata da un numero di elettori, cittadini extracomunitari residenti nel territorio del Comune di Camaiole in regola con il permesso di soggiorno, non inferiore al cinque per cento.

2. Il candidato alla carica di Consigliere straniero aggiunto deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere maggiorenne;

b) essere residente nel Comune di Camaiole da almeno 5 (cinque) anni consecutivi e non interrotti ed essere in regola con il permesso di soggiorno;

c) non aver riportato condanne penali, ostantive alla elezione alla carica di Consigliere Comunale;

d) non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità o ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale;

e) rendere specifica dichiarazione in ordine all'osservanza della Costituzione Italiana e delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio comunale, nonché al rispetto dei valori e tradizioni civili e religiosi del Comune di Camaiole;

f) di esprimersi e comprendere la lingua italiana;

3. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura su apposito modulo fornito dal Comune dal quale emerge il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. L'ufficio elettorale del Comune effettua le necessarie verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Il riscontro della carenza di anche uno dei predetti requisiti comporta la decadenza del consigliere straniero eletto, dichiarata in maniera definitiva dal Consiglio Comunale.

4. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza dei sottoscrittori e dati del permesso soggiorno. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può sottoscrivere una sola candidatura.

5. Le candidature debbono essere presentate al Segretario Generale del Comune di Camaiole negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature a Sindaco e consigliere comunale.

6. Il Segretario, in presenza di più candidature, assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante apposito sorteggio aperto al pubblico. Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere straniero aggiunto sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici con apposito manifesto almeno 8 (otto) giorni prima della data delle elezioni.

Art. 24 - Durata in carica

1. Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale; trovano applicazione le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza, subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 6.

Art. 25 - Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione

1. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale di Camaiore, previa istituzione di un apposito seggio elettorale.
2. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di due scrutatori con le stesse modalità previste per le elezioni comunali nominandoli rispettivamente dall'Albo dei Presidenti e dall'Albo degli Scrutatori esistenti.

Il Presidente incarica un segretario per il funzionamento di detto seggio.

3. Ai componenti del seggio deve essere riconosciuta un'indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni comunali.

Art. 26 - Operazioni di voto

1. Entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data dell'elezione, l'Ufficio Elettorale del Comune di Camaiore, sulla base della comunicazione fatta dall'Ufficio Anagrafe, stilerà la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto, in quanto maggiorenni, residenti nel comune ed in regola con il permesso di soggiorno.

Entro la stessa data si procederà all'indizione delle elezioni mediante manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune e in luoghi pubblici recante l'indicazione della data fissata per la consultazione.

2. Ad ogni cittadino straniero, iscritto nella lista degli aventi diritto al voto, verrà recapitata comunicazione relativa alla prima consultazione elettorale con la quale si presenterà al seggio munito di documento d'identità e permesso di soggiorno validi.

Per le successive elezioni i cittadini stranieri saranno informati tramite il manifesto di indizione comizi, tramite adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune o con altre forme idonee.

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità ed orari di quelle delle elezioni amministrative.

4. Ogni elettore può votare per un solo candidato, pena l'annullamento del voto.

5. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.

6. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti.

Art. 27 - Comunicazioni della validità della votazione

1. Al termine di tutte le operazioni elettorali, il Presidente del seggio invia al Sindaco il verbale delle operazioni di voto firmato da tutti i componenti del seggio.

2. Il Sindaco, accertata la partecipazione alla votazione di almeno il 30% degli aventi diritto, provvede alla proclamazione dei risultati. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

3. Eventuali ricorsi debbono essere indirizzati al Sindaco entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati. Sull'esito del ricorso decide il Consiglio Comunale nella prima seduta. Fino alla definizione dei ricorsi resta sospesa l'elezione del consigliere straniero aggiunto.

4. Il Sindaco, nel caso in cui l'elezione avvenga contestualmente a quella del Consiglio Comunale, provvede ad iscrivere l'argomento della convalida della elezione alla prima seduta del Consiglio Comunale.

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Ogni qualvolta disponga di modificazioni al presente Regolamento che abbiano

ad oggetto gli articoli 6 e/o 8 del Capo I del Titolo II, il Consiglio Comunale – solo contestualmente alla relativa delibera di modifica – può disporre la decadenza dei Coordinamenti di Zona, la cui zona risulta interessata da tali modificazioni.

In tal caso, il Sindaco decreta la decadenza del Coordinamento contestualmente al primo giorno di pubblicazione della deliberazione.


Il Sindaco, qualora ritenuto necessario attiva un percorso formativo straordinario al fine di procedere al rinnovo del Coordinamento di Assemblea. Il nuovo Coordinamento viene eletto dall'Assemblea di Zona convocata allo scopo dal Sindaco, al termine dell'eventuale percorso formativo straordinario e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal primo giorno di pubblicazione della deliberazione consiliare.



ZONE TERRITORIALI

LEGENDA

- limite amministrativo
- di fiume
- Zona 1 Camaiore : Comprende il territorio del capoluogo ed include la zona 2 adiacente
- Zona 2 Zona Suburbana : comprende il territorio del doppioposto con quello riferito alla località di Fiesi, Montebello e Vado
- Zona 3 Colline del Lombricose : comprende il territorio delle frazioni di Lumbici, Mezza, Caporiano e Cerasi
- Zona 4 Colline Marittime : comprende il territorio delle frazioni di Montegipoli, Santa Lucia, La Gola
- Zona 5 Pieve di Camaiore : comprende il territorio della frazione di Pieve di Camaiore
- Zona 6 Pedona : comprende il territorio della frazione di Pedona
- Zona 7 Valle del Luccese : comprende le frazioni di Luccese e Torreggione
- Zona 8 Colline del Luccese : comprende il territorio delle frazioni di Montemagno, Vignone, Gambell, Mugello, Ortoleone, Santa Maria Nuova, Poggio Marziano e Salsola
- Zona 9 Semiglia : comprende il territorio della frazione di Semiglia
- Zona 10 Capelziano : comprende il territorio della frazione di Capelziano
- Zona 11 Lido di Camaiore : comprende il territorio della frazione di Lido di Camaiore



APPENDICE 2

Dalle relazioni polarizzate a quelle sussidiarie

Il Regolamento della Partecipazione ha l'ambizione di costituire la sintesi di mondi sovente contrapposti: ha come obiettivo, attraverso il mondo delle regole, di accogliere e sostenere la spontanea richiesta di partecipazione e di protagonismo dei cittadini che si presenta sul territorio. Esso si configura come uno strumento utile a orientare un cambio di prospettiva verso una visione partecipativa-attiva nella pubblica amministrazione: si passa da un campo in cui si esplicano relazioni contrapposte, dove l'esercizio del potere da parte dell'amministrazione va verso una comunità passiva, ad un campo in cui la comunità ma è chiamata a condividere le scelte amministrative che la riguardano sulla base dell'interesse generale.

Nell'immaginario corrente e spesso nella pratica amministrativa il Comune assomiglia ad una macchina strutturata per distribuire funzioni seguendo rigidi strumenti giuridici, più che assomigliare ad un organismo flessibile. Esso è congegnato per rispondere ad un linguaggio giuridico. Il Regolamento della Partecipazione è disegnato per rispondere ad entrambi questi mondi: è inquadrato in una cornice istituzionale che necessariamente dialoga col linguaggio del diritto amministrativo, ma contiene anche un livello che permetta l'espressione delle istanze "dal basso" che sono riconosciute, garantite e promosse dalla stessa amministrazione.

I cittadini non sono co-amministratori, né supplenti, né amministratori di "serie B": **i cittadini sono alleati, soggetti che autonomamente decidono di collaborare, e che non svolgono funzioni ma possono risolvere problemi . E in questo ruolo sono co-responsabili.**

Questo è un approccio che viene definito "sussidiario"; in molte situazioni i cittadini possono contribuire a risolvere il problema autorganizzandosi. Questa vivace spontaneità spesso porta all'emergere di proposte inedite; come avviene negli "incubatori" che altro non sono che luoghi nei quali, facendo interagire un certo numero di soggetti portatori di competenze e conoscenze, si fa sì che il territorio stesso si trasformi in un laboratorio di innovazione, di soluzioni a problemi difficilmente risolvibili con strumenti convenzionali, senza che debbano essere esercitati poteri pubblici.

La Costituzione riconosce ai cittadini la capacità di identificarsi con l'interesse generale, e stabilisce che la Repubblica ha il dovere di favorire questa capacità che viene dal basso, ogni qualvolta cittadini singoli o associati propongano soluzioni in situazioni che restano irrisolte laddove né il pubblico, né il privato sono riusciti ad arrivare. Il Regolamento della Partecipazione è uno strumento che fa emergere questa capacità sussidiaria, la creazione di beni relazionali, reti di mutuo aiuto. Per questo **il Regolamento è corredato anche da questa appendice, che propone primi e generali suggerimenti di carattere pratico;** è composto da un impianto, leggero ma rigoroso, che detta le regole come supporto per "la navigazione" e al contempo lascia spazio a strumenti pratici che aiutano ad orientarsi e gestire la stessa navigazione quando cambia il contesto.

Sulla Partecipazione l'Amministrazione mette in gioco la modalità di gestione del potere. Quando i cittadini fanno di avere la legittimità per concorrere a risolvere i bisogni del territorio, il divario tra amministrazione e cittadinanza tende a colmarsi.

Con la formazione del primo regolamento per la partecipazione, fra il 2014 e il 2015, generando l'istituto delle Assemblee di Zona, Camaione di fatto ha realizzato una prima riforma del decentramento.

Cittadini e operatori territoriali devono sapere che possono contare sulle Assemblee come luogo di attivazione di processi che valorizzino la partecipazione dal basso.

Il Regolamento vuole altresì costruire una nuova mentalità che tenda a superare l'impulso al controllo per non soffocare il "fare comunità",- e per alimentare una dimensione di condivisione nel far nascere una dimensione collettiva.

Gioverà a questo punto inquadrare la cornice normativa di principio e le prassi più generali che possono consentire e facilitare la pratica partecipativa.

Legge Regionale 46/2013 - Preambolo p.ti 1 e 5

La partecipazione all'elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell'ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni; tra le finalità generali enunciate dalla L.R. 69/2007 (prima legge toscana a sostegno della Partecipazione, una "sunset law" (legge "a tempo", sperimentata per un quinquennio e rinnovata nella l.r. 46/2013) si proponeva:

- *la riconferma, in particolare, di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali;*
- *il rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa;*
- *la diffusione e la concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive;*

A tal fine il Comune di Camaiore, che ha ricevuto per la prima volta nel 2013 il sostegno della legge 69/2007, sperimentandone l'approccio ed i benefici in termini di coinvolgimento della cittadinanza in un progetto che investiva l'intero territorio, intende rafforzare la consapevolezza e l'autonomia dei coordinamenti di zona nella facilitazione delle assemblee, e degli altri istituti della partecipazione individuati nel presente regolamento, allo scopo di favorire la gestione e l'accompagnamento di mini-percorsi partecipativi su temi individuati dai cittadini, associati e non, che vengono portati all'attenzione dell'amministrazione e delle assemblee di zona.

Progettazione, scala e temi dei processi partecipativi

La progettazione e il coordinamento di ciascun processo, seppure a scala zonale, richiede una **attenta progettazione a monte**; nel nostro sistema di partecipazione in questa fase iniziale il Coordinamento di Zona potrà chiedere supporto allo Sportello della Partecipazione per l'individuazione delle pratiche più opportune per assicurare la buona riuscita delle tappe del processo.

Fa parte delle operazioni di progettazione la valutazione delle tipologie e modalità di partecipazione in relazione alla complessità e alla **scala** dei temi della partecipazione. Tale necessità dipende dalla consapevolezza di una misura territoriale e sociale diversa, quantitativamente e qualitativamente, che prevede di conseguenza la scelta di strumenti, tempistiche, metodi che vanno accuratamente ritagliati, considerando di operare al fine di mettere in sinergia efficace i fattori che compongono il tema che si vuole affrontare. Sarà possibile scegliere per esempio fra:

1. INCONTRI ASSEMBLEARI che coinvolgono i cittadini interessati al tema specifico (per esempio per temi che riguardano un'area circoscritta della stessa zona come il rifacimento di un breve tratto di viabilità e non implicano l'attivazione di processi più complessi).

2. INCONTRI DI ZONA relativi ad argomenti che riguardano tutti i cittadini di quell'area (come la promozione di un percorso partecipativo su temi che necessitano strumenti più articolati rispetto a quelli previsti dal Regolamento, ad esempio l'attivazione di una strategia con finalità di sicurezza).
3. INCONTRI DI FRAZIONE nelle aree costituite da più comunità omogenee che vivono la duplice dimensione locale e territoriale.

Tali processi, così animati, hanno esclusivamente a oggetto temi e argomenti di interesse collettivo e generale, presso i quali si riconosce come prevalente l'interesse della comunità locale costituita dagli attori della partecipazione, come definiti al Capo II – Titolo I del Regolamento.

A titolo esemplificativo rappresentano temi per il potenziale sviluppo partecipativo i servizi pubblici comunali, i processi decisionali con ricadute territoriali locali in cui sono coinvolte le competenze di vari enti, i processi decisionali locali complessi potenzialmente conflittuali, gli ambiti produttivi ed economici, le progettualità in materia ambientale.

In tutti i casi citati (sia per scala che per tipologia) l'attività partecipativa contempla la crescita consapevole di tutti i soggetti coinvolti. La Partecipazione prevede quindi *percorsi strutturati e cittadini e soggetti informati*. Questo avviene utilizzando approcci metodologici che attingono ad un ventaglio di tecniche di cui ne illustriamo di seguito alcune.

Ruoli e Metodi

Far emergere e comporre gli aspetti che concorrono a formare l'approccio collettivo alle scelte della comunità è l'obiettivo dei processi di partecipazione permanenti e tematici. Tale complesso risultato si raggiunge oltre che con un'attenta progettazione, anche con una preparazione all'inclusione, alla correttezza, ai tempi e al rispetto reciproco; aspetti più facilmente garantiti dall'attività della cosiddetta facilitazione.

Sia che si tratti di una singola riunione, sia del coinvolgimento di una comunità locale in un percorso più complesso, il facilitatore ha sempre lo stesso ruolo: aiuta i gruppi a semplificare le cose, ad essere collegiali, a trovare soluzioni innovative o semplicemente a risolvere un problema che non si sa come risolvere. Non si diventa facilitatori senza formarsi ed impegnarsi in questo delicato compito, ma è anche vero che ciascuno di noi può scoprire e coltivare sul campo doti che corrispondono ad un intimo e diffuso bisogno. Gli eventi di formazione che annualmente il Comune organizza e promuove hanno lo scopo di avviare la preparazione di profili di facilitazione e rendere consapevoli i soggetti che nel Regolamento si occupano e guidano la partecipazione tematica e territoriale.

Pur con diversa intensità, chi riceve formazione in materia di facilitazione deve conoscere una varietà di tecniche ed approcci per la gestione dei gruppi; conoscere diversi metodi di facilitazione, saper distinguere i processi dai contenuti, riflettere sul proprio lavoro ed apprendere dall'esperienza.

Alcune regole ed ispirazioni che aiutano a progettare o a valutare la qualità di un processo partecipativo.

- a) CARTA DELLA PARTECIPAZIONE DELL'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)
- b) SCALA DELLA PARTECIPAZIONE (R. Arnestein).
- c) CARTA DELLO SPAZIO PUBBLICO (INU)
- d) LE SETTE REGOLE DELL'ASCOLTO ATTIVO (M. Sclavi);

Le tecniche più utilizzate ed efficaci:

1. BRAINSTORMING;
2. FOCUS GROUP;
3. OPEN SPACE TECHNOLOGY (OST);
4. WORLD CAFE;
5. EASW (European Awareness Scenario Workshop) ;
6. PASSEGGIATA DI QUARTIERE;

Esponiamo sinteticamente la descrizione di queste tecniche:

BRAINSTORMING è un metodo che ha come obiettivo la ricerca di idee: i partecipanti contribuiscono lanciando le proprie idee senza filtri o auto-censure. Le proposte sono raccolte evitando qualunque valutazione. Approfondimenti e valutazioni vengono affrontate solo in un momento successivo. Il metodo è utile a mettere in luce soluzioni nuove che non emergerebbero filtrando il processo attraverso le consuete cornici mentali che possono inibire la creatività (“è un’idea irrealizzabile!”; “non sarò mai preso in considerazione...”; “non ci sono risorse”; “è troppo complicato...”; “non ha senso, la gente non è pronta”...)

FOCUS GROUP il “*gruppo di discussione*” è una tecnica cosiddetta “qualitativa” dove i partecipanti sono invitati ad esprimersi e confrontarsi su un determinato tema. Attraverso la formulazione di domande si cerca di stimolare ed agevolare la reciproca interazione tra i partecipanti; il processo è supervisionato da un facilitatore. Con i Focus Group si raccolgono principalmente informazioni di tipo qualitativo, quelle che tentano cioè di approfondire un argomento più che misurarlo, i Focus Group mirano ad andare a fondo nell'argomento per raccogliere informazioni motivazionali, opinioni, atteggiamenti delle persone.

OPEN SPACE TECHNOLOGY è uno strumento per la gestione di incontri e laboratori partecipativi. Consente di lavorare e guidare gruppi con un numero molto variabile di partecipanti, da poche decine a diverse centinaia. Si utilizza in processi di cambiamento quando si richiede un confronto su questioni complesse dove non esistono soluzioni univoche. Principalmente è un approccio che aiuta a lavorare su processi di sviluppo e cambiamento motivando le persone all’azione attraverso la propria disponibilità al “mettersi in gioco” e al “prendersi delle responsabilità”.

Passione, interesse e responsabilità sono gli elementi su cui si fonda questa metodologia.

L’Open Space infatti lascia liberi i partecipanti di operare come meglio credono, utilizzando le modalità di lavoro che ritengono più utili e produttive.

WORLD CAFE è un metodo semplice per confrontarsi costruttivamente su questioni rilevanti per promuovere il dialogo interpretando gruppi e realtà organizzate come reti di conversazioni tra persone. Il metodo ha capacità di generare informazioni utili, condivisioni e relazioni partendo dal principio dello sviluppo incrociato delle idee (fertile contaminazione). E’ indicato soprattutto quando si intende approfondire e condividere analisi, questioni importanti, far emergere idee

innovative, stimolare conversazioni autentiche quando i partecipanti sono molti ma si richiede un forte coinvolgimento e la costruzione di relazioni potenzialmente generative.

EASW La metodologia European Awareness Scenario Workshop è un metodo particolarmente adatto a promuovere la partecipazione sociale su tematiche ecologiche ed ambientali, oltre a quelle dello sviluppo del territorio. Si articola in workshop di discussione su quattro temi specifici, scelti in modo da consentire un'analisi integrata delle possibili soluzioni (approccio sistemico).

Gli attori dell'EASW sono persone rappresentative del territorio, della realtà in cui operano e dei gruppi di interesse (cittadini, esperti, amministratori pubblici, rappresentanti del settore privato). L'EASW è finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise fra i diversi gruppi di portatori di interess che agiscono localmente con l'obiettivo di giungere a condividere cosa sia e come si raggiunga uno scenario di futuro sostenibile. Esso è altresì uno strumento per la gestione di workshop per promuovere il dibattito e la partecipazione sociale approfondendo i bisogni e trovando soluzioni condivise.

PASSEGGIATA DI QUARTIERE La passeggiata di quartiere rappresenta uno strumento importante nei processi partecipativi sul territorio. Essa parte dal presupposto di valorizzare le competenze e le conoscenze esperenziali degli abitanti in relazione all'ambiente in cui vivono o lavorarono abitualmente. Il sopralluogo prevede la partecipazione sia dei cittadini che dei professionisti e degli amministratori che operano su quella parte di territorio permettendo di creare una stretta relazione tra le reciproche competenze.

Durante il percorso i partecipanti si scambino osservazioni, problemi, idee, memorie, speranze, creando un flusso di informazioni continuo, ricco di spunti e confronti.



CARTA della PARTECIPAZIONE



PROMOTORI:

INU - Commissione Governance e diritti dei cittadini
AIP2 Italia (Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica)
IAF (International Association of Facilitators) Italia

CO-PROMOTORI:

Cittadinanzattiva Onlus
Italia Nostra Onlus
Associazione Nazionale Città Civili



La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermati dalla normativa europea (Libro bianco della Governance, Convenzione di Aarhus, Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, ecc.), dalla Costituzione Italiana (in particolare art. 118 ultimo comma) e da diversi statuti e leggi regionali.

Perché un percorso partecipativo produca buoni frutti è importante che i promotori e la comunità di riferimento siano sensibilizzati alla cultura della partecipazione e siano affiancati da esperti competenti, che sappiano padroneggiare non solo il repertorio delle tecniche ma anche la complessità delle dinamiche e dei ruoli e il monitoraggio del processo nella sua interezza. È altresì indispensabile che gli esiti dei processi partecipativi siano riconosciuti dalle istituzioni competenti come parti integranti dei procedimenti di formazione delle scelte pubbliche e siano tradotti in provvedimenti normativi e amministrativi o in pratiche di cittadinanza attiva condivise.

Partendo da queste premesse, le principali associazioni italiane (in unione di intenti con associazioni internazionali) che da diversi anni promuovono in tutte le regioni percorsi strutturati e informati di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, ritengono opportuno condividere e adottare la presente "carta", che definisce i principi base che, se tutti presenti, possono assicurare un processo partecipativo di qualità.

La Carta della Partecipazione, in modalità open source e periodicamente aggiornata, ha lo scopo di accrescere la cultura della partecipazione e sviluppare linguaggi e valori comuni. Chi adotta questa Carta si impegna a rispettarne i principi e a diffonderla presso tutti coloro che desiderano avviare processi partecipativi o iniziative di partecipazione civica: cittadini e loro rappresentanti; esponenti del mondo della scuola e della ricerca; funzionari e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche; consulenti e professionisti che operano nel settore; esponenti di organizzazioni. Si impegna altresì a praticare con coerenza i principi della presente Carta anche per risolvere, qualora si presentassero, criticità e conflitti all'interno della propria organizzazione o nei confronti di altri soggetti.

I promotori si impegnano a favorire la creazione di una Rete della Partecipazione in Italia, tra soggetti operativi in ambito locale e nazionale, anche tramite lo scambio di informazioni e la realizzazione di buone pratiche.


1. COOPERAZIONE

Un processo partecipativo coinvolge positivamente le attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico e privato) verso il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le parti, favorendo un senso condiviso e generando una pluralità di valori e di capitale sociale per tutti membri della società.



2. FIDUCIA

Un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di rispetto degli impegni presi e delle regole condivise con i facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere la fiducia è importante che gli esiti del processo partecipativo siano utilizzati.



3. INFORMAZIONE

Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i partecipanti, in forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con facilità, ogni informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione della questione in oggetto. La comunità interessata viene tempestivamente informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via via ottenuti.




4. INCLUSIONE

Un processo partecipativo si basa sull'ascolto attivo e pone attenzione all'inclusione di qualsiasi individuo, singolo o in gruppo che abbia un interesse all'esito del processo decisionale al di là degli stati sociali, di istruzione, di genere, di età e di salute. Supera il coinvolgimento dei soli *stakeholders* e rispetta la cultura, i diritti, l'autonomia e la dignità dei partecipanti.



7. EQUITÀ

Chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento partecipativo si mantiene neutrale rispetto al merito delle questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni, comprese quelle minoritarie, evidenziando gli interessi e gli impatti in gioco.




9. RENDER CONTO

Un processo partecipativo in ogni fase rende pubblici i suoi risultati e argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di accoglimento o non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di decisioni e riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione.



5. EFFICACIA

Le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle scelte pubbliche, coinvolgendo i partecipanti nell'analisi delle problematiche, nella soluzione di problemi, nell'assunzione di decisioni e nella loro realizzazione. Attivare percorsi di partecipazione su questioni irrilevanti è irrispettoso e controproducente.



6. INTERAZIONE COSTRUTTIVA

Un processo partecipativo non si riduce a una sommatoria di opinioni personali o al conteggio di singole preferenze, ma fa invece uso di metodologie che promuovono e facilitano il dialogo, al fine di individuare scelte condivise o costruire progetti e accordi, con tempi e modalità adeguate.




8. ARMONIA (o riconciliazione)

Un processo partecipativo mette in campo attività e strategie tese a raggiungere un accordo sul processo e sui suoi contenuti, evitando di polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare divisioni all'interno di una comunità.



10. VALUTAZIONE

I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate metodologie, coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili.



CARTA DELLO SPAZIO PUBBLICO

Indice

Preambolo

I. Definizione dello spazio pubblico

II. Tipologie dello spazio pubblico

III. Creazione dello spazio pubblico

IV. Ostacoli alla creazione, gestione e fruizione dello spazio pubblico

V. Gestione dello spazio pubblico

VI. Fruizione dello spazio pubblico

Preambolo

1. Oltre alla volontà di esibire buoni progetti e realizzazioni esemplari, la Biennale dello Spazio Pubblico nasce anche da una forte esigenza di sostenere la volontà di tanti cittadini e di amministratori lungimiranti ed efficienti di fare dello spazio pubblico la bandiera della civiltà urbana.

2. I punti fermi di questo documento sono

a) che è utile dare una definizione chiara e comprensibile di spazio pubblico,

b) che lo spazio pubblico va considerato un bene comune,

c) che la Carta deve contenere principi ragionevoli e condivisi in merito all'ideazione, la progettazione, la realizzazione, il mantenimento, la fruizione e la trasformabilità dello spazio pubblico,

d) che essa deve essere un documento breve e, proprio come lo spazio pubblico, accessibile a tutti.

3. La "Carta dello Spazio Pubblico" vuole essere il documento di tutti coloro che credono nella città e nella sua straordinaria capacità di accoglienza, solidarietà, convivialità e condivisione; nella sua inimitabile virtù nel favorire la socialità, l'incontro, la convivenza, la libertà e la democrazia; e nella sua vocazione ad esprimere e realizzare questi valori attraverso lo spazio pubblico. Al medesimo tempo, la città registra l'inasprimento delle ineguaglianze economiche, sociali, etniche, culturali, e generazionali. Lo spazio pubblico deve essere il luogo dove i diritti di cittadinanza sono garantiti e le differenze sono rispettate ed apprezzate.

4. La Carta si basa su una accezione ampia ed inclusiva del concetto di cittadinanza che non coincide con il significato giuridico del termine. Tutti, in quanto fruitori, sono cittadini e hanno i medesimi diritti e doveri nei riguardi dello Spazio Pubblico.

5. Quando i cittadini coincidono con gli abitanti stabilmente insediati, essi hanno diritto di essere coinvolti, tramite processi partecipativi, nella creazione e gestione dello spazio pubblico.

I. Definizione dello spazio pubblico

6. Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopi di lucro. Ciascun spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, storiche, ambientali, sociali ed economiche.

7. Gli spazi pubblici sono elemento chiave del benessere individuale e sociale, i luoghi della

vita collettiva delle comunità, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La comunità si riconosce nei propri luoghi pubblici e persegue il miglioramento della loro qualità spaziale

8. Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti (come biblioteche, musei). Entrambi, quando possiedono una chiara identità possono essere definiti come "luoghi". L'obiettivo è che tutti gli spazi pubblici possano divenire luoghi.

9. Esistono diverse opinioni in merito al fatto che gli spazi pubblici debbano o meno essere di proprietà pubblica. Tuttavia, gli spazi pubblici che sono anche di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure di accessibilità e fruibilità nel tempo, essendo meno soggetti alle legittime modifiche d'uso proprie della proprietà privata.

10. Lo spazio pubblico, ove il rispetto del valore naturale e storico lo renda possibile, deve essere reso accessibile e privo di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi.

11. Analogamente, ogni area, ancorché di proprietà pubblica e priva di recinzioni, che per le sue caratteristiche risulti sostanzialmente non fruibile dal pubblico - pendii non percorribili, aree abbandonate, o di risulta e "ritagli", ecc. - non può essere considerata uno spazio pubblico né tantomeno conteggiata nelle dotazioni di servizi e infrastrutture pubbliche.

12. Di converso, le aree di proprietà pubblica non ancora accessibili e/o fruibili devono essere considerate come "potenziali spazi pubblici", e quindi come risorsa preziosa per il potenziamento e aggiornamento del sistema di spazio pubblico esistente, e quindi della qualità urbana nel suo complesso.

II. Tipologie di spazio pubblico

13. Gli spazi pubblici si possono distinguere in:

- a) spazi che hanno esclusivo o prevalente carattere funzionale;
- b) spazi che presuppongono o favoriscono fruizioni individuali; e
- c) spazi che, per intrecci fra funzione, forma, significato, e soprattutto nel rapporto costruito/non-costruito, hanno prevalente ruolo di fattori di aggregazione o di condensazione sociale. Nella rete di questi ultimi è l'essenza di una città.

14. Gli spazi pubblici:

- a) Sono la rete fisica e il supporto per il movimento e la sosta delle persone e dei mezzi, da cui dipende il funzionamento e la vitalità delle città;
- b) Ospitano attività di mercato e rendono accessibili le attività commerciali in sede fissa, i locali pubblici e gli altri servizi (collettivi e non, pubblici e privati) in cui si esprime la dimensione socio-economica delle città;
- c) Offrono preziose opportunità di svago, esercizio fisico e rigenerazione per tutti (parchi, giardini, attrezzature sportive pubbliche);
- d) Aiutano a promuovere l'istruzione e la cultura (e.g. musei, biblioteche pubbliche);
- e) Sono luoghi della memoria individuale e collettiva, in cui l'identità dei cittadini si specchia e trova alimento, facendo crescere la consapevolezza di essere parte di una collettività;
- f) Promuovono la convivialità, l'incontro e la libertà di espressione;
- g) Sono parte integrante e significativa dell'architettura e del paesaggio urbano, con un ruolo determinante sull'immagine complessiva della città;

15. Per le caratteristiche sopra indicate, essi rappresentano la principale risorsa a disposizione delle amministrazioni pubbliche su cui costruire politiche integrate e ad ampio raggio di pianificazione urbana, di riqualificazione morfologica e funzionale dei tessuti urbani e di rigenerazione sociale ed economica.

III. Creazione dello spazio pubblico

16. Gli spazi pubblici devono essere progettati nel pieno rispetto di ogni forma di diversità.

17. Lo spazio pubblico è palestra di democrazia, occasione per creare e mantenere nel tempo il sentimento di cittadinanza e di consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi ha e può avere, con il proprio stile di vita quotidiano e per l'ambiente in cui vive.

18. È bene che le decisioni relative alla creazione, alla gestione e alla regolazione della fruizione dello spazio pubblico siano sottoposte a processi partecipativi comprensibili e trasparenti con l'insieme degli attori interessati. Tali processi, siano istituzionalizzati, regolati o spontanei, sono da configurarsi come diritto degli abitanti della città e non come unilaterale iniziativa dell'amministrazione.

19. È indispensabile guardare agli spazi pubblici urbani come a un sistema continuo, articolato e integrato, che si sviluppi dalla scala delle relazioni di vicinato a quella dei grandi sistemi ambientali, per favorire la diffusione della loro godibilità all'intera comunità e innalzare la qualità urbana.

20. Progettare spazi pubblici significa anche tenere in conto pratiche alternative e creative basate su nuove tecniche di comunicazione e di uso della città.

21. Il sistema urbano degli spazi pubblici, in quanto rete dei luoghi elettivi del vivere associato, necessita di una visione d'insieme che ne evidenzi le peculiarità da mantenere, valorizzare e comunicare. È pertanto consigliabile che i governi locali si dotino di uno specifico documento di indirizzi per la rete degli spazi pubblici.

22. Nella rete degli spazi pubblici è opportuno siano individuate polarità e aggregazioni, evitando che ostacoli psicologici rafforzino o consolidino ostacoli fisici. La ricucitura e il miglioramento dello spazio pubblico come strategia di riqualificazione delle periferie e delle zone suburbane dovrebbero includere il miglioramento delle connessioni, l'aumento della multifunzionalità e della fruibilità e la riduzione dei fenomeni di privatizzazione ed esclusione.

23. L'eliminazione o il superamento delle barriere fisiche che impediscono o limitano l'accesso ad alcune categorie di utenti è pertanto un obiettivo prioritario da perseguire tanto nella progettazione di nuovi spazi pubblici che nell'adeguamento di quelli esistenti.

24. Nei piani di estensione delle città di nuova urbanizzazione, la cui popolazione raddoppierà nei prossimi

10-20 anni, (Africa e Asia), è della massima importanza stabilire sufficienti dotazioni di spazi pubblici ben connessi e di porzioni adeguate.

25. La progettazione deve essere attenta ai costi di manutenzione e gestione. Deve usare soluzioni semplici e materiali locali, durevoli, facilmente sostituibili e climaticamente adeguati.

26. La riqualificazione del patrimonio pubblico dismesso è una grande occasione per potenziare la dotazione e la qualità dello spazio pubblico urbano. Negli interventi di riconversione di aree dismesse private, l'estensione e il disegno dei nuovi spazi pubblici deve tener conto sia delle esigenze ambientali (e delle eventuali carenze da compensare), che del ruolo e delle relazioni socio-economiche di tutto il settore urbano in cui si inseriscono.

27. La funzione degli spazi pubblici urbani per la regolazione ambientale (drenaggio, microclima...), per la protezione di aree di valore ambientale (ripe fluviali, aree umide o di elevata biodiversità), e per la riduzione dei rischi ambientali urbani va presa in considerazione sia in fase di ideazione che di gestione.

28. Nelle aree distrutte da eventi catastrofici gli spazi pubblici devono costituire il momento di avvio del processo di ricostruzione.

29. La creazione, il miglioramento e la gestione degli spazi pubblici può essere occasione per creare nuovi posti di lavoro e di investimento privato, anche in ottemperanza alle indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio.

30. La progettazione in chiave partecipativa ed interdisciplinare dello spazio pubblico è occasione entusiasmante per urbanisti, paesaggisti, architetti, tecnici e designer per esprimere appieno il loro ruolo sociale.

IV. Ostacoli alla creazione, gestione e fruizione di buoni spazi pubblici

31. Costituiscono ostacoli alla creazione, gestione e fruizione di buoni spazi pubblici:

a. La mercificazione della socialità urbana (come la proliferazione di poli specializzati per lo shopping ed il tempo libero, le attrezzature sportive private, etc.);

b. La diminuzione delle risorse disponibili per la creazione e la manutenzione di spazi pubblici dovuta all'indebolimento delle entrate fiscali e alla frequente inefficienza delle politiche di spesa);

c. La declinante capacità rivendicativa dei cittadini;

d. L'indebolimento della coesione sociale, la mancanza di rispetto da parte di ampie fasce di cittadini nei confronti dei beni di proprietà pubblica, e la crescente frequenza di atti di vandalismo;

e. Le pressioni esercitate dagli interessi speculativi;

f. Modalità di progettazione che ignorano criteri di polifunzionalità e di connessioni funzionali;

g. Le difficoltà di molti enti locali ad assumere un ruolo efficace di regia pubblica;

h. La settorializzazione della struttura amministrativa e la frequente incomunicabilità tra gli uffici;

i. La vulnerabilità di molti spazi pubblici ad utilizzazioni improprie, dovuta, ad esempio, alla trasformazione di piazze in parcheggi di superficie, all'occupazione veicolare di spazi di

passaggio pedonale, alle occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali o di ristorazione in eccesso rispetto allo spazio consentito;

j. Insicurezza reale o percepita degli spazi pubblici, con conseguenti effetti di scarsa frequentazione, di abbandono e di degrado;

k. La concezione secondo cui la "rete" e i "social network" siano diventati i "nuovi spazi pubblici", al punto da decretare la fine o comunque il superamento di quelli tradizionali.

l. L'assenza di indicazioni e riferimenti, che può provocare una condizione di profondo disorientamento nei fruitori dello spazio urbano.

V. Gestione dello spazio pubblico

32. La gestione dello spazio pubblico è responsabilità preminente delle autorità locali. Per essere esercitato con successo, questo ruolo ha bisogno della attiva collaborazione dei cittadini, della società civile e del settore privato.

33. La riduzione del traffico automobilistico privato nelle città è una condizione primaria per migliorare le condizioni ambientali e per riqualificare e rendere più vivibili gli spazi pubblici. Favorire la mobilità a consumo zero di energia, come la pedonalità e la ciclabilità, significa migliorare sia le condizioni ambientali che la qualità degli spazi pubblici e della vita urbana.

34. L'educazione ad un uso responsabile degli spazi pubblici è la forma meno costosa di gestione e manutenzione. È utile condurre campagne educative nelle scuole, sui media, sulla rete per educare i cittadini ad un uso virtuoso dello spazio pubblico.

35. La realizzazione di interventi relativi allo spazio pubblico determina consistenti incrementi di valore. Conseguentemente, almeno parte di essi deve essere recuperata a beneficio della comunità.

36. L'insufficiente integrazione delle fasi di realizzazione e gestione delle opere contribuisce all'indebolimento della coscienza civica nell'uso di beni collettivi e al degrado degli spazi pubblici dopo che questi sono stati realizzati o riqualificati. La realizzazione di opere di costruzione o riqualificazione di spazi pubblici deve essere accompagnata da indicazioni e previsioni in merito alla manutenzione dei luoghi e delle attrezzature.

37. Dopo la realizzazione (ex novo o ristrutturazione) degli spazi, l'amministrazione pubblica dovrebbe dare la possibilità ai cittadini e alle loro associazioni di organizzare eventi, manifestazioni e quanto altro possa contribuire a stabilizzare la frequentazione e l'utilizzo permanente degli spazi oggetto di intervento.

38. La previsione di strategie gestionali dialogiche e partecipate in fase di progettazione/programmazione è decisiva per l'"appropriazione" degli spazi da parte delle comunità locali, per il contenimento dei costi manutentivi e per l'incentivazione di forme di co-gestione.

39. In termini di superficie, le strade, le piazze, i marciapiedi costituiscono la porzione preponderante dello spazio urbano di uso pubblico. È quindi importante che il loro uso venga disciplinato in modo da conciliare le diverse funzioni che sono chiamati a svolgere dando priorità alla mobilità pedonale e non motorizzata.

40. Le limitazioni sia temporali che fisiche all'uso degli spazi pubblici aperti dovuti a motivi di sicurezza non devono limitarne irragionevolmente la fruizione da parte del pubblico.

41. La privatizzazione e cessione degli spazi pubblici ad attori privati è un fenomeno che interessa le città di tutto il mondo, dove importanti risorse in termini di spazio pubblico vengono sistematicamente alienate o date in gestione esclusiva a privati per una varietà di motivi: creare risorse di bilancio, incrementare l'investimento privato, per la pressione di lobby e gruppi d'interesse, come risultato di corruzione, per la mancanza di capacità di gestione. L'amministrazione pubblica da una parte, e i cittadini dall'altra, devono dotarsi di meccanismi di controllo e di valutazione di queste politiche.

42. E' importante adottare politiche atte ad incoraggiare la permanenza del piccolo artigianato e degli esercizi commerciali di prossimità, che contribuiscono sia alla qualità della vita, che alla frequentazione e vivacità degli spazi pubblici di uso quotidiano.

VI. Godimento dello spazio pubblico

43. Tutti i cittadini, indipendentemente dal loro ruolo, sono fruitori dello spazio pubblico. E tutti hanno diritto di accedervi ed usarlo in piena libertà nel rispetto delle regole della convivenza civile. Nella città sempre più complessa e diversa, ciò richiede processi democratici, dialogo e attenzione alla diversità.

44. La partecipazione dei cittadini e in particolare della comunità dei residenti è di cruciale importanza per la manutenzione e gestione degli spazi pubblici, in particolare nei contesti di povertà e limitate risorse pubbliche (come quelli dei cosiddetti paesi in via di sviluppo). Forme di partenariato fra cittadini, pubblica amministrazione e privati sono di grande importanza in tutti i contesti.

45. Il godimento dello spazio pubblico comporta diritti e doveri. Il diritto a godere di spazi pubblici adeguati comporta il dovere di concorrere a questo obiettivo attraverso modalità liberamente scelte, che possono variare dalla semplice assunzione di comportamenti responsabili a livello individuale collettivo fino al coinvolgimento in iniziative di cittadinanza attiva.

46. La fruizione degli spazi pubblici è un ingrediente fondamentale per la determinazione di indicatori di qualità degli stessi, da utilizzare nell'intero ciclo di creazione-gestione-fruizione.

47. L'uso pacifico degli spazi pubblici per cortei, comizi e manifestazioni è espressione integrale della democrazia. Pertanto, tale uso non può essere negato senza validi e giustificati motivi.

48. Gli eventi e gli interventi a carattere temporaneo ivi inclusa la cosiddetta "arte pubblica urbana", specialmente se ricondotti ad una strategia generale, sono una forma di fruizione dello spazio pubblico che può diventare una "buona pratica" per attribuire senso e qualità urbana a "spazi in attesa" in tempi brevi, con bassi costi ed un forte coinvolgimento della comunità.

49. Il godimento dello spazio pubblico è inscindibile da una sua utilizzazione civile, rispettosa e responsabile. La qualità della fruizione è quindi legata non solo alla dotazione, alla distribuzione, alla qualità ed al livello di manutenzione degli spazi pubblici, ma anche ai comportamenti dei singoli cittadini.

50. La buona fruizione degli spazi pubblici e' strettamente legata alla loro mutabilità e adattabilità, in relazione all'evoluzione delle esigenze dei cittadini.

Adottata a Roma, sessione conclusive della II Biennale dello Spazio Pubblico, 18 maggio 2013.

